



COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2019
N. 13 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELL'UNIONE MONTANA "ASTICO"

L'anno 2019 , il giorno 13 del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni Antonio	Sindaco	Presente
Xausa Rudy	Consigliere	Presente
Carli Michele	Vice Sindaco	Presente
Lavarda Davide	Consigliere	Presente
Pavan Aldo	Consigliere	Presente
Lazzaretti Antonio	Consigliere	Presente
Tura Carlo	Consigliere	Presente
Rossi Leonardo	Consigliere	Presente
Valle Giulia	Consigliere	Presente
Dalle Carbonare Fabio Massimo	Consigliere	Presente
Marchi Gianni	Consigliere	Presente
Galvan Giada	Assessore Esterno	Presente

N. Presenti 11 N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELL'UNIONE MONTANA
"ASTICO"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la L. R. 28.09.2012, n. 40, "*Norme in materia di Unioni montane*", come successivamente modificata dalla L. R. 28.12.2012 n. 49, che ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei Comuni montani, definendo, altresì, la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) della L. R. 27.04.2012 n. 18 "*Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali*";
- la D.G.R. n. 2281 del 13.11.2012 con cui la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure concertative per la definizione e l'approvazione del Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane;
- la D.G.R. n. 2651 del 18.12.2012, pubblicata sul BUR n. 109 del 28.12.2012, con la quale la Giunta Regionale Veneta ha approvato le disposizioni operative in fase di prima applicazione della L. R. n. 40/2012 "*Norme in materia di Unioni Montane*";

Considerato che la L. R. n. 40/2012 stabilisce quanto segue:

- art. 3, comma 1 – il territorio delle unioni montane è individuato sulla base delle zone omogenee di cui all'art. 2 della L.R. 03.07.1992, n. 19 "*Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità Montane*" e successive modificazioni; queste zone omogenee costituiscono dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni o dei servizi, compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, ove previsto dalla normativa vigente, dei comuni ricompresi nelle zone stesse;
- art. 4 - sono organi dell'Unione montana il consiglio, il presidente e la giunta; il consiglio esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo ed è composto dai Sindaci dei Comuni membri dell'unione montana e da due consiglieri comunali per ciascun Comune, eletti dai rispettivi consigli comunali, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni;
- art. 5 - l'unione montana costituisce la forma per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei Comuni ivi inclusi, compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali; tuttavia, i Comuni appartenenti ad un'unione montana possono svolgere l'esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; l'unione montana succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della L. R. n. 40/2012;

Visto l'art. 7 della L.R. n. 40/2012 che individua, nella fase di prima applicazione della legge, un procedimento che delinea la costituzione, sulla base di passaggi procedurali "obbligati", di una Unione montana per ciascuno degli ambiti individuati dalla L.R. n. 19/1992;

Considerato, altresì, che la legge n. 40/2012 ha definito alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire la modifica dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'art. 3, comma 1 della stessa legge, in relazione alla esigenze funzionali dei comuni, e ai fini del migliore

svolgimento delle funzioni associate; in particolare la legge ha previsto la facoltà per i comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge R. n. 19/1992 e s. m., di recedere dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (art. 7, comma 2) e la rideterminazione dell'ambito territoriale ottimale, da parte della Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati (art. 3, comma 5) secondo le procedure previste dall'art. 8 della L. R. n. 18/2012;

Richiamata la deliberazione **di Consiglio comunale** n. 39 del 12/12/2012 con la quale, nell'ambito della procedura concertativa avviata dalla Regione Veneto finalizzata all'approvazione del Piano di Riordino di cui all'art. 3 della L. R. n. 40/2012, è stata/o, **tra l'altro**:

- approvata la proposta di rideterminazione dell'ambito territoriale su cui costituire una nuova unione montana coincidente con i territori dei comuni di Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, Fara Vicentino, Salcedo e Breganze, fatta salva la decisione di quest'ultimo comune di recedere dalla Comunità montana;
- individuato il comune di Salcedo quale ente capofila per la formalizzazione della proposta alla Giunta Regionale Veneta;

Precisato che il Comune di Breganze ha comunicato alla Regione Veneto il proprio recesso dalla Comunità montana dall'Astico al Brenta;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12/06/2014 del Comune di Breganze avente ad oggetto: "Legge Regionale 28/09/2012, n. 40 "Norme in materia di Unione Montane "Revoca Deliberazione di Consiglio n. 05 del 21/02/2013 e conseguente inserimento nell'ambito Territoriale Ottimale per la costituzione dell'Unione Montana"

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 771 del 21/05/2013, pubblicata sul B.U.R. n. 49 del 11/06/2013, con la quale:

- è stato approvato il primo stralcio del Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali della Unioni Montane, 1^ stralcio e con la quale ai sensi dell'art. 3, comma 5 si è provveduto, tra l'altro, alle modifiche territoriali di cui all'art. 3, comma 5 - rideterminazione dell'ambito territoriale, con individuazione dell' "Ambito territoriale dall'Astico al Brenta 2" comprendente i comuni di Caltrano (ab. 2.607), Calvene (ab. 1.323), Salcedo (ab. 1.038), Lugo di Vicenza (ab. 3.739), Fara Vicentino (ab. 3.943) (popolazione complessiva 2011: abitanti 12.650);
- sono state fissate le seguenti disposizioni procedurali ai fini dell'avvio del procedimento di costituzione delle Unioni montane:
 - entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del piano di riordino, i comuni provvedono alla convocazione dei rispettivi consigli comunali e alla nomina dei rappresentanti del Consiglio dell'Unione montana, sulla base dei criteri individuati dall'art. 4, comma 2 della L.R. n. 40/2012;
 - entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta elezione, il sindaco di ciascun comune interessato provvede a comunicare i nominativi dei consiglieri eletti al sindaco del comune con il maggior numero di abitanti o del comune individuato come capofila/coordinatore, nel caso di rideterminazione dell'ambito territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 5 della l.r. 40/2012;

- entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di tutti i nominativi dei consiglieri eletti da ciascun comune, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti o del comune individuato come capofila/coordinatore convocano la prima seduta del Consiglio dell'Unione montana ai fini dell'insediamento del Consiglio;
- per le fasi successive, fino alla costituzione dell'Unione montana, valgono le disposizioni operative di cui alla D.G.R. n. 2651/2012;

Richiamata la propria deliberazione n. 30 del 09/07/2014 avente ad oggetto “Nomina Rappresentanti del Comune di Salcedo nell'Unione Montana “Ambito Territoriale Dall'Astico al Brenta 2 (Caltrano – Calvene – Salcedo – Lugo di Vicenza – Fara Vicentino e Breganze)” con la quale si è provveduto a nominare, in prima applicazione, i rappresentanti del Comune di Salcedo nell'Unione Montana dell'”Ambito Territoriale Dall'Astico al Brenta 2”;

Preso Atto che in data 26/05/2019 è stato eletto il Sindaco ed il nuovo Consiglio Comunale del Comune di Salcedo i quali sono stati convalidati con proprio provvedimento n. 07 del 05/06/2019;

Ritenuto pertanto di dover procedere ora alla nomina dei nuovi rappresentanti del Consiglio Comunale di Salcedo nell'Unione Montana Astico posto che anche il nuovo statuto dell'Unione medesima (adottato dall'Unione con deliberazione consiliare n. 2 del 3/12/2013) ancorchè non ancora approvato ed efficace, prevede all'art. 7 comma 5: “*I Consiglieri, diversi dai Sindaci, entrano in carica all'atto della nomina del Consiglio Comunale e cessano con la nomina dei nuovi eletti da parte del Consiglio Comunale.....*”.

Visto il T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;

Visto lo Statuto comunale;

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole, rispettivamente espresso, per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROCEDUTOSI con votazione a scrutinio segreto, con l'assistenza degli scrutatori Dalle Carbonare Fabio Massimo e Rossi Leonardo designati dal Sindaco ed accertato il seguente esito;

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Hanno riportato voti:

Sig. Lazzaretti Antonio

Voti n. 8

Sig. Dalle Carbonare Fabio Massimo

Voti n. 3

schede bianche: =====

Schede Nulle =====

Per cui, visto l'esito della eseguita votazione ed udita la proclamazione degli eletti a cura del Sindaco,

DELIBERA

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELL'UNIONE MONTANA "ASTICO"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 10/06/2019

Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 10 giugno 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 14/06/2019 al 29/06/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, li 14/06/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 24/06/2019, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Li, 14/06/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 14/06/2019

Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova